Obiettivo 2 e direttive correlate 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7 - 2.10; Obiettivo 3 e direttive correlate 3.3.

Si ricorda infine che è stata recentemente approvata la L.R. n. 41 del 24/07/18 "Disposizioni in materia di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo n. 49 del 2010", la quale, all'art. 17, dispone che "gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle condizioni da essa stabilite".

Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico

Con la Delibera C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 è stata approvata l'*Integrazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico* contenente le modifiche al P.I.T. approvato con D.C.R. n. 72/2007 e che costituisce l'integrazione del Piano stesso per la disciplina paesaggistica.

Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 28 del 20/05/2015 dell'avviso di avvenuta approvazione dell'integrazione del P.I.T. con valenza paesaggistica con la D.C.R. n. 37/2015, il P.I.T. assume pertanto valenza di Piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ai sensi dell'art. 20 c. 4 della disciplina di Piano, le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, per le parti del territorio interessato, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

In relazione alle procedure per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica per la conformazione di cui agli articoli 20 e 21 del P.I.T., si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MiBAC e Regione Toscana, sottoscritto il 17 maggio 2018, approvato con D.G.R. n. 445 del 24/04/2018 e pubblicato sul sito della Regione Toscana all'indirizzo:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/571799/ACCORDO+REGIONE+TOSCANA-MiBACT+2018-signed.pdf/f7798632-3fdd-4289-8e49-20a2c4662876

Per ulteriori chiarimenti si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Alessandro Marioni tel. 055- 438 5108 e-mail: alessandro.marioni@regione.toscana.it Responsabile P.O. Strumenti della pianificazione regionale e comunale, copianificazione, attuazione della legge regionale sul governo del territorio – Toscana Centro Nord;

- Arch. Chiara Angioli e-mail: chiara.angioli@regione.toscana.it *Funzionario referente*.

Il Funzionario per il Territorio Arch. Chiara Angioli

Il Responsabile P.O.
Arch. Alessandro Marioni



Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civila Settore Genio Civila Toscana Nord Sede di Lucca

Prot. n. AOO-GRT/ da citare nella risposta Data

Allegati

Risposta al foglio del

numero

Oggetto: Comune di STAZZEMA (LU)

L.R. 65/2014, art. 19 – Variante Regolamento Urbanistico - Variante RU di conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata – ADOZIONE Richiesta contributi tecnici

Contributo collaborativo (n°237)

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
Via di Novoli, 26
50127 FIRENZE

In relazione al contributo richiesto con la nota ns prot. n.426387 del 11/09/2018, si rappresenta che la Variante in oggetto è stata depositata al n°2111 del registro dei depositi in data 11/07/2018, che la stessa era tra quelle da sottoporre a controllo a obbligatorio.

In data 10/08/2018 con nota prot. n. 393104, che si allega alla presente, sono state richieste integrazioni che, ai momento, non sono ancora pervenute.

Si resta comunque a disposizione per eventuali precisazioni e chiarimenti.

Il Dirigente (Enrico Bartoletti)



Pagina I di I

Via della Quarquonia, 2 - 55100 - Lucca - Tel.: 0583/430511 - Fax.: 0583/954208

C.F.-P.I.: 01386030488

Email: geniocivile in a regione to scana it Pec: regioneto scana@postacert.to scana it



Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settoro Genio Civile Toscana Nord Sede di Lucca

Prot. n. AOO-GRT/ da citare nella risposta Data

Allegati

Risposta al foglio del

nuntero

Oggetto: L.R. 65/14 art. 104 - D.P.G.R 25.10.11 n. 53/R - Variante al Regolamento Urbanistico etc- Comune di Stazzema-

Deposito n. 2111 del 11/07/18 - richiesta di integrazioni

Al Comune di Stazzema

In relazione al controllo previsto dall'art.104 della L.R. 65/14 e dal D.P.G.R. 25/10/2011 n. 53/R, esaminata la documentazione trasmessa con nota 5648 del 10/07/18 protocollata al 355494 in pari data, per il proseguimento dell'attività istruttoria si richiede le seguenti integrazioni e chiarimenti:

- Individuazione degli interventi alla cui realizzazione è subordinata l'attuazione delle previsioni con grado di fattibilità F4 di cui al § 3,1 del Regolamento 53/R;
- Individuazione della tipologia di approfondimenti di indagine da eseguire per l'attuazione delle previsioni con grado di fattibilità F3 di cui al medesimo § 3,1 del sopra citato Regolamento.
- Nell'elaborato "Allegato 1 schede di quadro conoscitivo e sintesi di pericolosità –
 fattibilità" non risultano trattate le previsioni poste nelle località di Iacco (strada
 vicinale), Terrinca, Pruno e Fornetto.

I termini del procedimento di cui all'art. 6 c. 3 del D.P.G.R. 25/10/2011 n. 53/R risultano pertanto sospesi.

A Responsabile P.O.

JCOLCENO COLOMO IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Enrico Bartoletti)

C:\u.o\B5\urbanistlca\pareri\s\azzema\2111_var_ru\2111_var_riu_integrazioni.odt

Pagina l di l

Via della Quarquonia, 2 – 55100 - Lucca – Tel.: 055/4387301 – Fax.: 0583/954208 Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

C.F.-P.L: 01386030488



Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata – ADOZIONE – contributo tecnico

Al Settore Pianificazione del Territorio SEDE

Il Comune di Stazzema ha adottato la Variante in oggetto con DCC n°31 del 18/07/2018 a seguito di Conferenza di Copianificazione tenutasi in data 05/05/2018, il cui verbale è stato inviato con nota registrata al protocollo regionale con n° 0265487 del 17/05/2018.

In riferimento alla Disciplina del PIT-PPR e a quanto già evidenziato in sede di Conferenza di Copianificazione citata, si rileva una criticità relativa alla previsione dell' "Insediamento produttivo di progetto" (P.I.P.) di Colle del Cavallo:

La previsione insiste su aree pianeggianti sostanzialmente già urbanizzate (servite dalla relativa viabilità e dai servizi tecnologici di rete). Le aree sono poste in fregio alla SP 42 che offre una visuale panoramica sulle pendici boscate e le sistemazioni idrauliche che circondano i lotti e si evidenzia una visuale profonda verso le vette delle Api Apuane.

Allo stato attuale è avvenuta la sola attuazione dell'U.M.I. I del P.I.P. previsto (realizzazione di Impianto di conferimento e stoccaggio del cippato), mentre l'area pianeggiante del PIP si presenta come un ampio piazzale simile a una massicciata di terra e marmo.

La conferma della previsione presuppone la costruzione di volumi con una superficie coperta complessiva pari a 5000mq con altezza max di 11 ml. Inoltre la previsione comporta la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione:

- adeguamento della viabilità esistente di accesso all'area
- realizzazione di aree a parcheggio e di aree a verde
- individuazione di fasce a verde alberate, al cui interno devono essere individuati dei percorsi pedonali e ciclabili

Il Comune di Stazzema fa parte dell'*Ambito 2 Versilia e Costa Apuana* e l'area è interessata dai seguenti beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del DLgs 42/2004:

- lett. c) fiumi (Torrente Vezza)
- lett. g) boschi
- lett. f) i parchi e le riserve nazionali e regionali (area contingua del Parco Regionale delle Alpi Apuane)

Richiamando il quadro normativo del PIT-PPR riferibile alla vincolistica presente e alle Direttive della Scheda d'Ambito, la previsione di Poggio Cavallo presenta profili di contrasto, in particolare con le seguenti disposizioni:

Scheda d'Ambito 2 Versilia e Costa Apuana - Disciplina d'uso

Obiettivo 1 - Salvaguardare le Alpi Apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile qualificato da valori naturalistici di alto pregio e dal paesaggio antropico del marmo e più segnatamente con la seguenti direttiva:

• 1.7 - riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati e prevenirne ulteriori alterazioni;



Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Elaborato 8B del PIT-PPR

Articolo 8 I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. (art.142. c.1, lett. c, Codice)

8.3. Prescrizioni

- a Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che
 - [...]
 - 4 non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico
- g Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
 - edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
 - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
 - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).

h - Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

Inoltre, con riferimento alla medesima previsione si ravvisano criticità rispetto alle ulteriori disposizioni riferibili agli altri "vincoli" presenti, ovvero:

Articolo 11 I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esternal dei parchi (art.142. c.1, lett. f, Codice)

11.2. Direttive

L'ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

- a garantire la coerenza delle politiche di gestione dei beni tutelati di cui al presente articolo con la
- conservazione dei valori, il perseguimento degli obiettivi e il superamento degli elementi di criticità, così come individuati dal Piano Paesaggistico;
- b evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico -percettivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo;
- c evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente

11.3. Prescrizioni

b-Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:

- 1 gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l'area protetta;
- 2 gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;



Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio

Articolo 12 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice)

12.1. Obiettivi

Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:

 e - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico -culturali ed estetico- percettivi:

12.2. Direttive

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a:

- b Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:
 - 3 evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e
 alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico
 culturali ed estetico percettivi;

12.3. Prescrizioni

- a Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
 - 1 non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;

b - Non sono ammessi:

 2 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Per quanto riguarda le altre previsioni oggetto di variante, rileviamo che si tratta di previsioni di modeste entità e/o tipologia di destinazioni d'uso che, anche laddove ricadano in aree interessate da Beni Paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del DLgs 42/2004, sembrano rendere possibile l'elaborazione di progetti di dettaglio non impattanti sul paesaggio e pertanto, nello spirito di collaborazione fra enti, indichiamo che per tali aree si renderebbe opportuno predisporre schede norma contenenti una disciplina paesaggistica specifica, da esprimersi con norme e/o indicazioni grafiche, che garantisca la tutela e la valorizzazione dei Beni Paesaggistici e dei luoghi e presenze di valore testimoniale.

Per ogni ulteriore chiarimento comunicazione si prega di contattare:

Arch. Cecilia Berengo – responsabile P.O. – tel 055/4385307 email: cecilia.berengo@regione.toscana.it Arch. Anna Rotellini – tel. 0554382827 – e-mail: anna.rotellini@regione.toscana.it AR/

Il Direttore e Dirigente del Settore Ing. Aldo Ianniello



Direzione "Ambiente ed Energia" Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti"

Prot. n.

Da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del 11/09/2018

Numero AOOGRT/426387

Data

Oggetto: Comune di Stazzema. L.R. 65/2014, art. 19 – Variante Regolamento Urbanistico – Variante RU di conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata – Adozione. Richiesta contributi tecnici.

Trasmissione contributo di settore.

Al Responsabile del Settore Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di

www.regione.toscana.it www.rete.toscana.it

superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del <u>Programma regionale di sviluppo 2016-2020</u> e in coerenza con il <u>Piano ambientale ed energetico regionale</u> (PAER) si pone l'obbiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti delle pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1.Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione,

www.regione.toscana.it www.rete.toscana.it

valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;
- b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obbiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;
- c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governodel territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei docu

menti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obbiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PROA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della lr 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, si deve inevitabilmente rapportare a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

- costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali+ necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂);
- 2. quindi necessità di abbattere i consumi e di moltiplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.

www.regione.toscana.it www.rete.toscana.it

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha individuato la Strategia UE 2030:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno il 27% dei consumi energetici da rinnovabili;
- al 2030 (obiettivo indicativo) almeno il 27% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali. Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2009/28/CE sulle rinnovabili, 2009/29/CE sulle emissioni in atmosfera, 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare i seguenti:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e riqualificazione edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili (DM 15/03/2012 "Burden sharing"): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 per l'Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche). Il mancato raggiungimento di tale quota minima comporta sanzioni per l'ente territoriale.

Ma se lo strumento in analisi ha incidenza oltre il 2020, come di norma succede negli atti di Governo del Territorio, il medesimo dovrà tarare le proprie politiche non sul minimo al 2020 bensì sugli obiettivi UE al 2030 e al 2050. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'introduzione al Piano Ambientale ed Energetico Regionale 2015.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Direttiva 2010/31/UE è il punto di riferimento attuale sulla qualità energetica in edilizia. La Direttiva dà due criteri diretti, di cui i Comuni devono tenere conto: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà congruamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

In applicazione della Direttiva con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il Dlgs 192/2005 e varato il DM 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del Dlgs 192/2005).

www.regione.toscana.it www.rete.toscana.it